

COMUNE DI DELEBIO

PROVINCIA DI SONDRIO

***REGOLAMENTO COMUNALE DI
REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI
(aggiornato al 10/03/2010)***

<i>Art. 1 Ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Soggetto gestore</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Chiusura con cartello</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 Ordinanza di chiusura.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5 Pubblico transito</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Registro permessi.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 Mezzi autorizzati al transito.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10 Limiti di transito.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 11 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 Sanzioni.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14 Periodo di validità delle autorizzazioni</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 Deposito cauzionale</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16 Manifestazioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 Competizioni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 Vigilanza.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19 Danni.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 20 Manutenzione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 21 Convenzione</i>	<i>9</i>
<i>Art. 22 Classificazione</i>	<i>9</i>
<i>Art. 23 Controlli e clausola finale</i>	<i>9</i>
<i>Art. 24 Giornata delle strade.....</i>	<i>9</i>

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo-pastorale denominate :

1. **Casale – Osiccio di Sopra – “Piana” di Piazza Calda** appartenente alla 2° classe di transitabilità e che collega Delebio, da m. 236 c.a. s.l.m. alla località Osiccio di Sopra, posta a quota m. 913 c.a. s.m.l. e che prosegue sino alla Loc. Piana (Piazza Calda) a quota 1.100 c.a. s.l.m.;
2. **“Basalun”** (con possibilità di accesso anche dalla loc. “La Croscia”)- **Taiada - Canargo di Sopra – Osiccio di Sopra** appartenente alla 4° classe di transitabilità, classificata di valore storico testimoniale e che collega Delebio, da c.a. 236 s.l.m., con le località: Nogheredo e Ronco q. s.l.m. 396 c.a. s.l.m. (mediante biforcazione al terzo tornante), Piazza Menghino quota m. 542,00 c.a. s.l.m., Canargo di Sotto quota mt. 814 c.a. s.l.m., Canargo di Sopra quota mt. 915,00 c.a. s.l.m., Osiccio di Sopra quota mt. 913 c.a. s.l.m.;
3. **Nogheredo - Ronco -** appartenente alla 4° classe di transitabilità e che collega la strada di cui al precedente punto 2, con deviazione dal terzo tornante mt. 350 c.a. s.l.m. alle località Nogheredo m. 390 c.a. s.l.m., e Ronco mt. 590 c.a. s.l.m.;
4. **Taiada - Osiccio di Sotto – Osiccio di Sopra – Piana di Piazza Calda** appartenente alla 4° classe di transitabilità, classificata di valore storico testimoniale e che collega la strada di cui al precedente punto 2 , mediante bivio in Loc. Taiada c.a. m. 610 c.a. s.l.m. a Osiccio di Sotto (mt. 856 s.l.m.) e alle località individuate ai precedenti paragrafi.
5. **Canargo di Sopra – Valpianella** appartenente alla classe 4°, classificata di valore storico testimoniale e che collega Canargo di Sopra (q. mt. 915 c.a. s.l.m.) al ponte detto di Valpianella (q. mt. 990 c.a. s.l.m.);
6. **Piana di Piazza Calda – Panzone** appartenente alla classe 4°, che collega la Loc. Piana individuata al punto 1 del presente elenco alla Loc. Panzone (q. mt. 1413 c.a. s.l.m.);

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di “pubblica utilità”.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di “pubblica utilità”, dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

ART. 2 SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore delle strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario (es. ERSAF) qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

ART. 3 CHIUSURA CON CARTELLO

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

ART. 4 ORDINANZA DI CHIUSURA.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

ART. 5 PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

ART. 6 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 7, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

ART. 7 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore entro **10** giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli, dietro la corresponsione delle somme **così come definite dal successivo art. 20**.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione dei mezzi autorizzati, e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - discendente di primo grado (figlio/a);
 - coniuge;
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati idonei al transito già eventualmente di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopraccitato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

N:B: L'intestatario di cui al precedente punto a) proprietario o meno di automezzo idoneo, potrà comunque utilizzare qualsiasi altro veicolo purché munito del contrassegno. Possono essere comunque richiesti permessi nominativi per la guida di qualsiasi mezzo autorizzato, munito di contrassegno.

Fermo restando che l'autorità competente potrà pretendere l'esibizione di copia del permesso dal quale si possa evincere il nominativo del soggetto autorizzato, su ognuno dei mezzi autorizzati sarà esposto il contrassegno recante le indicazioni di cui al precedente punto c).

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b) alla guida di uno dei mezzi elencati sul permesso e contrassegnati come sopra specificato. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Enti, l'autorizzazione va rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di “pubblica utilità” i proprietari dell’infrastruttura (es. ERSAF);
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all’apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate, ovvero escursionisti;
- B4) soggetti privati che svolgono attività di raccolta di piccoli frutti del sottobosco, funghi e tartufi debitamente documentate e autorizzate¹;
- B5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all’esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d’impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all’esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d’impresa);
- D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;
- D2) esigenze legate all’accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell’alpeggio;
- D3) esigenze logistiche legate all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all’art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).
- E1) esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

¹ La Proprietà o il Gestore potranno valutare l’opportunità di non consentire l’accesso ai non residenti.

ART. 8 REGISTRO PERMESSI

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

ART. 9 MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge n. 990 del 24/12/69.

ART. 10 LIMITI DI TRANSITO

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. sulle strade di categoria 2 e non superiore a 20 km./h. sulle strade di categoria inferiore (3,4)

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità ²	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	1.1.1.1.1.1 Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5 ³	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 ¹⁴	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

ART. 11 DEROGHE AI LIMITI DI PERSONE E PESO TRASPORTATI

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dal precedenti art. 10

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso, la Proprietà o il Gestore potranno richiedere un deposito cauzionale, come da successivo art.15.

² La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

³ Comprensivo di banchina 0.5 m

ART. 12 ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, dell'ERSAF, della Provincia di Sondrio, dell'Ente Parco dello Orobie Valtelinesi della Comunità Montana di Morbegno, nonché del Comune di Delebio, delle Società che gestiscono servizi degli Enti sopraindicati oppure imprese o ditte che hanno in appalto lavori per conto del Comune, dell'ERSAF e dell'Ente Parco, nonché i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento.
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).
- Gli automezzi impiegati anche occasionalmente per il trasporto di persone diversamente abili non idonee alla guida di autoveicoli.

ART. 13 SANZIONI

Chiunque acceda senza permesso su dette strada agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui alla LR 27/2004 e in particolare la d.G.R. n. 19.12.2007 n. 8/6206.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da €. 105,57 a €. 316,71 con immediata interruzione del transito.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 100,00. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

ART. 14 PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino a 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 e C2 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

ART. 15 DEPOSITO CAUZIONALE

Fermo restando che indipendentemente dal suo effettivo ammontare l'Impresa beneficiaria del permesso di transito è responsabile di ogni danno ad essa riconducibile, la Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, un deposito cauzionale di €. 50,00/km. con un minimo di €. 200,00 a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa.

Tale cauzione sarà restituita ultimati i lavori di cui sopra, al netto delle eventuali spese sostenute dal Comune per opere di ripristino eseguite direttamente, ovvero per i danni subiti (direttamente o indirettamente).

ART. 16 MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

ART 17 COMPETIZIONI

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

ART. 18 VIGILANZA

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 19 DANNI

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

La proprietà e/o il Gestore si intende sollevato da qualsiasi responsabilità in ordine all'adeguatezza dei mezzi alla tipologia di tutte le strade agrosilvopastorali ed in particolare di quelle classificate in cl. di transitabilità IV° indipendentemente che su dette strade, risulti ammesso o meno lo strascico del legname..

ART. 20 MANUTENZIONE

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo da versare da ogni richiedente comunque

per un ammontare non inferiore:

per le categorie d'utenza autorizzate per esigenze di tipo A1 -A2- A3	€. 10 /annui;
per le categorie d'utenza autorizzate per esigenze di tipo B:	
- non residenti nel Comune di Delebio	giornaliero €. 3 – annuale €. 25
- residente nel Comune di Delebio	giornaliero €. 3 – annuale €. 10
per le categorie d'utenza autorizzate per esigenze di tipo C:	giornaliero €. 6 -semestrale €. 25
per le categorie d'utenza autorizzate per esigenze di tipo D:	giornaliero €. 3 -annuale €. 25
per le categorie d'utenza autorizzate per esigenze di tipo E:	vedi art. 7

ART. 21 CONVENZIONE

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

ART. 22 CLASSIFICAZIONE

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

ART. 23 CONTROLLI E CLAUSOLA FINALE

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Un singolo Comune non potrà apportare modifiche al presente regolamento senza concordarle preventivamente con gli altri Comuni, pena la perdita dei benefici ed agevolazioni per i propri residenti.

Art. 24 GIORNATA DELLE STRADE

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento. I volontari con i loro mezzi debbono intendersi esonerati dal pagamento dei relativi diritti di accesso per tutto il periodo dei lavori.